

**Comune di GIOIA DEI MARSI
(Provincia L'Aquila)**

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Individuazione delle entrate esigibili coattivamente	3
Articolo 3 - Recupero bonario entrate patrimoniali	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario	5
Articolo 5 - Accertamento esecutivo patrimoniale	6
Articolo 6 - Riscossione coattiva	6
Articolo 7 - Interessi moratori	7
Articolo 8 - Costi di elaborazione e notifica	7
Articolo 9 - Rateizzazione	8
Articolo 10 - Sospensione della riscossione	9
Articolo 11 - Discarico per crediti inesigibili	10
Articolo 12 - Ingiunzioni di pagamento	10
Articolo 13- Attività precoattiva	10
Articolo 14 - Disposizioni finali	11

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali emesse a partire dal 1 gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Non si procede all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a Euro 12,00.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Individuazione delle entrate esigibili coattivamente

1. Qui sono individuate ed elencate le entrate tributarie e le altre entrate di competenza, con esclusione dei trasferimenti erariali, provinciali e regionali, che possono essere oggetto di recupero coattivo ai sensi del d. P.R. nr. 602 del 29 settembre 1973:

- A) entrate tributarie:
- ✓ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU),
 - ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI),
 - ✓ Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TaRSU), [Tassa Rifiuti e Servizi](#) (TARES), Tassa Rifiuti (TARI),
 - ✓ Imposta Comunale della Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA);
 - ✓ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- B) entrate patrimoniali di diritto pubblico che traggono origine da un atto amministrativo:
- ✓ sanzioni amministrative,
 - ✓ canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP),
 - ✓ canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
 - ✓ contributi relativi a servizi a domanda individuale (rette asili nido, lampade votive e servizi cimiteriali, mensa scolastica, tariffe per palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, trasporto scolastico, oneri edilizi e di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo ambientale in discarica etc.);
- C) entrate patrimoniali che traggono origine nell'ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato:
- ✓ fitti comunali,
 - ✓ servizio idrico,
 - ✓ locazioni attive,
 - ✓ obbligazioni c.d. privatistiche,
 - ✓ sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva,
 - ✓ scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l'efficacia,
 - ✓ gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale.
2. Le entrate non tributarie possono essere disciplinate anche con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio dell'ente, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione.

Articolo 3 - Recupero bonario entrate patrimoniali

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a **trenta giorni** per ottemperare.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.¹

Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario²

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Qualora la compilazione dei suddetti atti venga effettuata mediante sistemi informatici automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria in conformità alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e all'art. 3 del D.Lgs n. 39/93 e ss.mm e in.

¹ L'attività di accertamento tributario è notoriamente retta da termini propri, a differenza delle altre entrate comunali.

² Articolo 1, co.792-804 della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019.

Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 6 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, ovvero di conferire ad un professionista esterno, con comprovata esperienza nel settore, l'incarico di difesa giudiziale dell'Ente e/o di gestione della successiva fase esecutiva avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di GIOIA DEI MARSI;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader);
 - c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 7 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda

gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 9 - Rateizzazione

1. Prima della trasmissione del carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva, il Funzionario responsabile del tributo, il responsabile dell'entrata patrimoniale su richiesta del debitore che si trova in una situazione tale da non consentire il pagamento del debito in unica soluzione alla scadenza, senza però pregiudicare l'adempimento della prestazione, essendo in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito, in un numero di rate congrue rispetto alla sua condizione patrimoniale, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di **trentasei** rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore ad € 10.000,00, il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs N. 385/1993, per il periodo di rateazione, aumentato di sei mesi. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato per le persone fisiche il modello ISEE del proprio nucleo familiare aggiornato alle condizioni sussistenti al momento della richiesta, mentre per le persone giuridiche o ditte individuali in regime ordinario l'ultimo bilancio, dovendo il Funzionario Responsabile del Tributo procedere alla valutazione della condizione economica-patrimoniale del debitore attraverso analisi dei predetti documenti.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 7, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal

ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento, dopo specifico sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. In mancanza del pagamento a saldo la riscossione delle somme dovute è affidata, per il recupero coattivo, al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
9. Nel caso in cui l'Ente abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 785 e 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 10 – Sospensione della riscossione

1. Il contribuente può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1, commi 537-538, della L. n. 228/2012.
2. La riscossione degli importi indicati in un titolo esecutivo (cartella, ingiunzione, accertamento esecutivo) può essere sospesa se le somme richieste dall'Ente sono state interessate da:

- a) Pagamento effettuato prima della formazione della lista di carico;
 - b) Provvedimento di sgravio emesso dall'ufficio creditore;
 - c) Prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui la lista di carico è stata resa esecutiva;
 - d) Sospensione amministrativa (dell'Ente creditore) o giudiziale;
 - e) Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente derivante da iscrizione in lista di carico.
3. Il servizio arretra immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma uno, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.

Articolo 11 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili³.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 50,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. l'insinuazione nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati, da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad euro 300,00

Articolo 12 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 11 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 13- Attività precoattiva

1. E' obiettivo del Comune di GIOIA DEI MARSÌ potenziare tutte le possibili forme di riscossione spontanea per ridurre il ricorso alla

³ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013 (sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

riscossione coattiva.

2. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive e cautelari l'ente può procedere, a salvaguardia degli interessi e diritti del Comune, al recupero in via stragiudiziale dei crediti, vantati relativamente alle entrate tributarie e patrimoniali, alle sanzioni amministrative e alle sanzioni per violazioni al codice della strada dando mandato a ditta specializzata nel settore recupero crediti, ovvero a professionisti con comprovata esperienza nel settore, anche al fine di contenere i costi di riscossione, trattandosi di crediti che singolarmente considerati sono per lo più di modesta entità e per i quali il ricorso alla via giurisdizionale comporterebbe un ragguardevole aggravio di spese.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente.